



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherna.it

Provvedimento n. 22/25

10 Ottobre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 06 /10/2025) redatto nei confronti di XXXXXXXX XXXXXXXX, nella qualità di atleta tesserato per la società XXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX, in occasione della 1^a Prova Regionale di qualificazione Giovani di spada maschile tenutasi in Saonara (PD) in data 5.10.25;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto delle memorie difensive redatte dall'atleta XXXXXXXX e pervenute presso questo ufficio in data 8/10/2025;
- Ritenuto necessario procedere ad audizioni per l'accertamento di circostanze emerse dalle memorie difensive così come evidenziate dall'atleta;
- Preso atto dei chiarimenti e delle dichiarazioni acquisite, per il tramite della Segreteria;
- Ritenuto che in ogni caso il comportamento assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al contegno che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che disciplinano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- Considerato che alcune delle considerazioni difensive espresse a difesa nelle memorie e relative all'andamento dell'assalto XX non attengono al presente procedimento in quanto nessuna contestazione formale è pervenuta a questo ufficio, non avendo formulato l'atleta e il maestro in pedana alcun esposto;
- Considerato inoltre che la circostanza secondo la quale l'arbitro XXXXX non vestisse abbigliamento conforme alla tenuta prescritta per tutti gli arbitri risulta smentita dagli elementi acquisiti da questo Ufficio;
- Considerato infine che la condotta, consistita nel lancio del cavo del rullo con danneggiamento della presa volante, ha comportato anche l'interruzione dell'assalto XX disputato sulla pedana vicina, gesto violento che ha costituito, inoltre, potenziale situazione di pericolo per altri atleti, maestri ed arbitri, essendo inverosimile quanto dichiarato dall'atleta per cui egli avrebbe soltanto "non accompagnato" il cavo verso il rullo, mentre, se così fosse accaduto, mai si sarebbe verificata l'invasione della pedana limitrofa;
- Rilevato che non vi è alcun dubbio in relazione al fatto che l'intero evento è stato accompagnato da gravi offese reiterate nei confronti dell'arbitro, sia nell'imminenza del fatto, sia successivamente, con evidente reiterata offesa e necessario intervento del maestro per sedare gli animi;
- Considerato che, oltre al rammarico espresso con le note difensive, l'atleta ammette di aver



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

affrontato l'intero assalto in condizione di particolare nervosismo, a prescindere dalle cause che lo abbiano potuto determinare o meno, il che certifica comunque un comportamento non consono rispetto a quello che l'atleta in gara deve osservare;

- Considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24, comma 2 e 61 del Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXXX XXXXXX la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare da scontarsi nella qualità di atleta, categoria spada, in occasione delle prime giornate utili di calendario federale alle quali il tesserato abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale, per esteso con i dati sensibili oscurati ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Crisi